

CONSULTA PERMANENTE PER LOTTA ALL'ESCLUSIONE SOCIALE

REGOLAMENTO INTERNO

Date le seguenti premesse:

- che la Consulta Permanente contro l'Esclusione Sociale è stata costituita come sede permanente di confronto, discussione e proposta sui problemi legati all'esclusione sociale, alla marginalità, al disagio, con l'obiettivo di costruire una rete di relazioni e interscambio di esperienze fra tutte le Associazioni che lavorano sul tema e quindi di costituire punto di sollecitazione e riferimento per le stesse politiche istituzionali;
- che la Consulta è stata promossa da alcune organizzazioni (Caritas, Amici di Piazza Grande, Conferenza Provinciale del Volontariato, Forum del Terzo Settore, Cgil – Cisl – Uil) ed è stata istituita ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Comune di Bologna e Cartello promotore, in data 4.11.1998 e successiva delibera del Consiglio Comunale di Bologna N° 195200/1998 del 01/02/1999 con riferimento allo Statuto del Comune di Bologna, articolo 4;
- che in data 23.11.2009 con P.G n 270531 è stato deliberato il Nuovo Regolamento delle Consulte del Comune di Bologna;
- che in data 23-02-2010 l'Assemblea plenaria ha approvato il Regolamento interno di questa Consulta.

L'Assemblea plenaria nella seduta del 15 ottobre 2018 approva il seguente nuovo Regolamento interno che annulla e sostituisce quello approvato in data 23 Febbraio 2010:

Art. 1 Organismi costitutivi della Consulta

Sono organismi costitutivi della Consulta: l'Assemblea plenaria, il Consiglio di Rappresentanza, il Presidente.

Art. 2 Assemblea plenaria

L'Assemblea plenaria è composta dai rappresentanti formalmente designati dalle organizzazioni che hanno aderito alla Consulta all'inizio di ogni mandato consiliare su invito della Presidenza del Consiglio Comunale secondo quanto previsto da apposito Avviso Pubblico.

L'Assemblea ha compiti di indirizzo generale, discussione e confronto sui singoli temi; può decidere di articolarsi in gruppi di lavoro e approfondimento con compiti istruttori, ne fissa i limiti di tempo ed eventuali modalità del lavoro da svolgere. Ogni gruppo individua al proprio interno un Coordinatore/Portavoce che riferisce periodicamente al Consiglio di Rappresentanza. Tutte le elaborazioni di gruppo vanno riportate all'Assemblea plenaria; per temi di particolare rilievo, l'Assemblea può decidere la costituzione formale di *Gruppi di attenzione* permanente nella forma di forum aperti alla partecipazione di quanti sono interessati al tema specifico.

L'Assemblea elegge al proprio interno il Consiglio di Rappresentanza.

L'Assemblea approva il proprio Regolamento interno di funzionamento con la maggioranza dei presenti alla seduta.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno tre volte l'anno. Eventuali convocazioni straordinarie possono essere richieste da almeno il 10% delle organizzazioni che la compongono e vanno di norma esperite entro sette giorni dalla richiesta. Le convocazioni dell'Assemblea vanno inviate,

utilizzando preferibilmente la posta elettronica, con almeno quindici giorni di rispetto alla data prevista all'indirizzo segnalato da ciascuna organizzazione indicando chiaramente l'ordine del giorno della seduta. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere comunicata telefonicamente con un preavviso non inferiore a due giorni.

Ogni seduta si apre con l'approvazione dei verbali della seduta precedente, una comunicazione del Presidente o di un suo delegato e si conclude con l'eventuale adozione di risoluzioni finali.

Ogni organizzazione dispone di un voto e può essere presente con delega di un'altra organizzazione con diritto di voto. Ogni organizzazione non può avere più di una delega.

L'impossibilità di partecipare alle assemblee va motivata con apposita comunicazione. Il protrarsi di assenze ingiustificate verrà esaminato e valutato dal CDR che deciderà di conseguenza.

Art. 3 Consiglio di Rappresentanza (CDR)

Il CDR è composto dal numero di organizzazioni definito dall'Assemblea plenaria nella prima seduta ed è eletto dall'Assemblea stessa, almeno con la presenza della maggioranza dei componenti, fra le organizzazioni aderenti che si sono candidate. Sono proclamate elette le organizzazioni che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti nell'ultima posizione, sono ammesse tutte le organizzazioni a pari merito aumentando di fatto il numero dei componenti.

Il CDR resta in carica per la durata del mandato consiliare.

Il Presidente della Commissione consiliare competente convoca la prima seduta dell'Assemblea plenaria per definire il numero dei componenti il CDR e permettere contestualmente alle organizzazioni interessate la presentazione delle proprie candidature. Alla convocazione è allegato l'elenco delle organizzazioni aderenti alla Consulta.

Lo stesso Presidente convoca successivamente, almeno 30 giorni dopo la prima, una ulteriore seduta dell'Assemblea plenaria per l'elezione del CDR inviando in allegato alla convocazione l'elenco delle organizzazioni che si sono candidate nel corso della prima seduta. Ogni organizzazione può esprimere, con votazione segreta per scheda, fino ad un massimo di preferenze corrispondente al numero dei componenti il CDR definito dall'Assemblea.

Ogni organizzazione eletta deve designare un proprio referente e un suo sostituto.

Il CDR ha compiti esecutivi in attuazione del mandato generale e delle decisioni definite in Assemblea plenaria, istruisce le sedute dell'Assemblea, propone all'Assemblea la costituzione di gruppi di lavoro e approfondimento e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Si può avvalere anche dell'apporto di esperti per l'approfondimento di specifiche tematiche.

Il CDR si riunisce di norma una volta al mese, fatte salve diverse necessità. La convocazione è inviata ai componenti e, per conoscenza, anche a tutte le organizzazioni aderenti alla Consulta che possono liberamente partecipare alle riunioni con diritto di parola.

L'impossibilità di partecipare al CDR va motivata con apposita comunicazione. Dopo tre assenze non motivate si decade dal ruolo di componente e subentrerà in sostituzione, così come nel caso di dimissioni di componenti, l'organizzazione che segue nella graduatoria dei non eletti. In caso di mancanza di organizzazioni non elette si procede con la cooptazione.

Art. 4 Il Presidente

Il Presidente è eletto all'inizio di ogni mandato consiliare dal CDR tra i propri componenti a maggioranza qualificata dei due terzi, a seguito di candidatura o autocandidatura, in apposita seduta convocata dal Presidente della Commissione consiliare competente; resta in carica per la durata del mandato consiliare ed è rieleggibile. Chi ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi non può essere immediatamente rieletto al termine del secondo mandato.

Il Presidente ha compiti di rappresentanza esterna della Consulta, convoca, presiede e coordina le sedute dell'Assemblea e del CDR, propone l'ordine del giorno delle riunioni ed è coadiuvato dalla Segreteria tecnica nella redazione dei verbali delle sedute. A metà e a fine mandato prima del rinnovo della Consulta, relaziona all'Assemblea Plenaria e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta nell'ambito del proprio mandato.

In caso di dimissioni nel corso del mandato, il Vice Presidente convoca il CDR per l'elezione del nuovo Presidente che resta in carica fino alla fine del mandato.

Art. 5 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal CDR con la maggioranza dei presenti alla seduta e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 6 Adesione alla Consulta

Le richieste di adesione alla Consulta successive al suo insediamento possono essere presentate in ogni momento. Vengono istruite dalla Segreteria tecnica e poste all'ordine del giorno della prima seduta del CDR successivo alla domanda. La richiesta può essere respinta solo nel caso in cui i fini statutari non siano coerenti con l'ambito tematico della Consulta. L'adesione diventa effettiva dalla data di approvazione del CDR.

Bologna 15 ottobre 2018